

AVV. MARIA LUISA AVELLIS  
*Patrocinante in Cassazione*  
Via di Porcigliano n. 74/A - 73100 - LECCE  
avvocatoavellis@studiolegaleavellis.com - Cell. 3347038110

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI  
IN OTTEMPERANZA AL DECRETO PRESIDENZIALE DEL 27.11.2023,  
N. 7481-2023, RESO DAL TAR LAZIO – ROMA - SEZ. III,  
NEL GIUDIZIO N.R.G. 1190/2021**

Il sottoscritto Avv. **Maria Luisa Avellis** (VLLMLS82S43A893I), in qualità di difensore di Sara Vetere, in base a quanto disposto con il Decreto presidenziale n. 7481/2023 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. III, nell'ambito del giudizio RG 1190/2021

**AVVISA CHE**

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. III;
- il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 1190/2021;
- il ricorso è stato presentato da Sara Vetere;
- il ricorso è stato presentato contro: Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
- **non vi sono controinteressati rispetto alla posizione di interesse fatta valere dalla ricorrente;**
- con il ricorso si è chiesto l'**annualmento**: - della nota a firma del Dirigente della Direzione I – Didattica e Servizi agli Studenti dell'Università Tor Vergata, ricevuta a mezzo raccomandata A/R in data 28.01.2021 in riscontro alla istanza del 07.01.2021, con la quale è stata negata l'ammissione al terzo anno del corso di studi in Medicina e Chirurgia, - del verbale della seduta della Commissione Didattica del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia del 17.12.2020 (ricevuto a mezzo pec il 22.12.2020) nella parte in cui, dopo aver provveduto alla convalida degli esami già sostenuti e aver riconosciuto la frequenza di due materie, si precisa "*Per l'a.a. 2020/2021 viene iscritto al primo anno*"; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, anche non conosciuto, ed in particolare ed ove occorra il Bando di Concorso dell'Università Tor Vergata riferito al D.M. n. 218 del 16 giugno 2020.

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

**1. *Violazione e falsa applicazione del bando di cui al DM 218/2020. Eccesso di potere per applicazione di previsioni inconferenti al caso di specie. Violazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, sviamento.***

AVV. MARIA LUISA AVELLIS  
*Patrocinante in Cassazione*  
Via di Porcigliano n. 74/A - 73100 - LECCE  
avvocatoavellis@studiolegaleavellis.com - Cell. 3347038110

L'amministrazione universitaria resistente ha erroneamente ritenuto la fattispecie assimilabile all'ampia casistica in materia di accesso ad anni successivi al primo in virtù della carriera pregressa, utile a bypassare il test di ingresso previsto per alcune facoltà universitarie. Nel caso di specie, invece, la ricorrente ha brillantemente superato il test di ingresso al corso di medicina ed ha potuto immatricolarsi nell'Università prescelta (si precisa, senza intaccare la posizione degli altri studenti presenti in graduatoria).

La fattispecie in esame trova la propria disciplina nel comma 7 dell'art. 8 del Bando, che trova il proprio riferimento normativo nel punto 12 dell'All. 2 al DM 218/2020.

Entrambe le previsioni sono richiamate nel provvedimento qui impugnato, ma in maniera parziale ed inconferente.

In particolare, il punto 12 dell'All. 2 al DM 218/2020 viene citato dall'Università resistente solo parzialmente ("*Agli atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni*").

Tuttavia, la norma prosegue statuendo che: "***Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo.***

**EVENTUALI ULTERIORI RICHIESTE DI PASSAGGIO O LE RINUNCE SUCCESSIVE ALLA COPERTURA DI TUTTI I POSTI DEL CORSO NON DETERMINANO NUOVI SCORRIMENTI DI GRADUATORIA**".

Segnatamente, quindi, il citato punto 12 dell'All. 2 al DM 218/2020, evidentemente erroneamente e falsamente interpretato dall'amministrazione resistente, contempla due distinte ipotesi:

- 1) quella in cui l'iscrizione di studente che ha superato il test di ingresso comporti lo scorrimento della graduatoria nella quale è inserito;
- 2) dalla distinta ipotesi (le "*ulteriori richieste di passaggio*", evidentemente diverse da quelle contemplate nella prima parte) in cui l'ammissione di studente che ha superato il test di

ingresso ad anno successivo al primo **non comporti lo scorrimento della graduatoria, senza, in tal caso, porre quale condizione l'esistenza di posti disponibili.**

In altri termini, e schematizzando, il complesso delle previsioni di cui ai punti 12 e 13 (che invece prevede “**Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso**”) del DM 218/2020 – lungi dal costituire una inutile duplicazione di disciplina, come dovrebbe concludersi accedendo alla interpretazione abrogante che sembra essere sposata dall'Università nella nota impugnata – distingue tre distinte fattispecie:

- la prima è quella degli studenti che chiedono l'iscrizione ad anno successivo al primo **senza superamento di test di ingresso, incontrando l'ostacolo dei posti disponibili, altrimenti si sovvertirebbe l'ordine dato con la graduatoria;**

- la seconda è quella degli studenti che richiedono di iscriversi ad un anno successivo al primo, **previo superamento del test di ingresso** ed in virtù della propria carriera universitaria pregressa, che incontra l'ostacolo dei posti disponibili perché lasciati liberi da studenti trasferitisi o che hanno rinunciato agli studi e che, **in tal caso, comporta scorrimento della graduatoria** in cui sono collocati, di modo che la loro richiesta di passaggio al secondo anno possa consentire ad altro studente in graduatoria di immatricolarsi;

- la terza è quella degli studenti che, **superato il test di ingresso e così guadagnato il proprio posto all'interno di quella Università, chiedano, in virtù della propria carriera pregressa, di potersi iscrivere ad un anno successivo al primo sostenendo da subito i relativi esami, SENZA CHE CIÒ COMPORTI SCORRIMENTO DI ALCUNA GRADUATORIA e, proprio per questo, senza incontrare l'ostacolo costituito dall'assenza dei posti disponibili.**

Quest'ultima è, con ogni evidenza, la fattispecie che ci occupa, alla quale, con altrettanta evidenza, l'Università ha preteso di applicare regole inconferenti in ragione di una fallace e distorta applicazione del DM 218/2020 e del proprio bando di accesso al test di ingresso.

***2. Violazione di legge ed eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione del canone di proporzionalità e di buona amministrazione. Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta.***

**2.a** La correttezza della lettura interpretativa sopra proposta è comprovata da una pregressa

AVV. MARIA LUISA AVELLIS  
*Patrocinante in Cassazione*  
Via di Porcigliano n. 74/A - 73100 - LECCE  
avvocatoavellis@studiolegaleavellis.com - Cell. 3347038110

applicazione di tali canoni in fattispecie analoghe a quella che ci occupa e con riferimento ai precedenti anni accademici 2017-2018 e 2018-2019.

Ci si riferisce ai decreti rettorali reperiti a seguito di accesso ad atti formulata da altro studente recanti il riconoscimento del diritto di determinati studenti di poter effettuare l'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo per rispetto del preminente diritto allo studio, senza ritenere a ciò ostativa l'assenza di posti liberi (assenza verificabile anche per i precedenti anni accademici dalla piana lettura dei precedenti bandi di concorso per l'accesso).

**2.b** La correttezza dell'interpretazione del DM 218/2020 sopra proposta emerge anche dall'esame comparativo del trattamento che altri atenei hanno riservato in situazioni analoghe a quelle per cui è causa.

Invero, scorrendo la graduatoria nazionale ottenuta all'esito del test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato in Medicina e Chirurgia è possibile evincere che altri atenei italiani – che pure avevano indicato l'assenza di posti liberi per gli anni successivi al primo - hanno provveduto ad iscrivere direttamente ad un anno di corso successivo al primo alcuni studenti che, per l'anno accademico 2020/2021, si sono immatricolati a seguito del superamento della prova di accesso: si tratta, con ogni evidenza, di situazioni analoghe a quella per cui è causa ma, altrettanto evidentemente, differentemente trattate dalle Università diverse dall'ateneo resistente.

#### **AVVISA INOLTRE CHE**

In ordine alle modalità della notifica per pubblici proclami, in mancanza di diverse specificazioni, si rinvia al Decreto presidenziale n. 7481/2021 adottato dal Tar Roma Sez. III il 27.11.2023 con cui si riprende quanto previsto dall'Ordinanza n. 836 del 2019 emessa dal Tar Lazio Roma Sez. III Bis.

Pertanto, il M.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del decreto- il testo integrale del ricorso e del decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

AVV. MARIA LUISA AVELLIS  
*Patrocinante in Cassazione*  
Via di Porcigliano n. 74/A - 73100 - LECCE  
avvocatoavellis@studiolegaleavellis.com - Cell. 3347038110

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il decreto, gli avvisi; d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del decreto e del presente avviso; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 1190/2021) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."

Lecce, 07.12.2023

Avv. Maria Luisa Avellis